



# CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

## ORDINANZA SINDACALE N. 394 DEL 19-12-2018

**OGGETTO:** Ordinanza per la disciplina degli orari delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

### IL SINDACO

VISTO l'art. 20 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing", approvato con deliberazione consiliare n. 61-355 in data 21.10.2010, che prevede che gli orari giornalieri di dette attività sono fissati con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

RICHIAMATA la precedente ordinanza comunale n. 288/2010 con la quale è stata definita la disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista;

SENTITE, nei termini di legge, le seguenti rappresentanze locali di categoria, con nota di richiesta parere prot. n. 65545 del 13.12.2018:

Artigianato Trevigiano Casartigiani Treviso – C.A.S.A.;

Confartigianato Associazione Artigiani della Marca Trevigiana;

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa C.N.A.;

Federclai Veneto;

PRESO ATTO che le stesse non hanno manifestato alcun parere al riguardo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

che – con decorrenza dalla data odierna – gli orari di apertura e chiusura delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono fissati come segue:

#### Articolo 1 - Orario giornaliero

Le attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.



# CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

## Articolo 2 - Chiusure obbligatorie e relative deroghe

1. Le attività osservano la chiusura domenicale e festiva, con esclusione delle seguenti giornate di deroga:
  - la domenica antecedente il Natale;
  - la domenica antecedente il 31 dicembre;
2. In occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

## Articolo 3 - Scelta dell'orario

1. Gli orari, liberamente scelti dai singoli operatori nella fascia oraria di cui all'articolo 1, potranno prevedere un intervallo di chiusura intermedia o l'orario continuato, ed orari differenziati per giorni della settimana e per periodi dell'anno.
2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato dovrà essere conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
4. Per la scelta dell'orario non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Comune. La variazione dell'orario comporta esclusivamente l'aggiornamento del relativo cartello.

## Articolo 4 - Cartello orario

È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario di apertura.

## Articolo 5 - Sanzioni e controlli

1. Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.
2. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni e le procedure previste dall'art. 22 del vigente regolamento comunale di settore.

## Articolo 6 - Norme finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto.
2. Con l'adozione del presente provvedimento, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 288/2010, avente ad oggetto "Disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista", che pertanto deve intendersi abrogata.



# CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

IL SINDACO  
(ing. Fabio Chies)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) e s.m.i.